



Ordinanza n° 1527

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26.8.1993, n. 412, avente per oggetto "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" che prevede che l'esercizio degli impianti di riscaldamento e la durata giornaliera di utilizzazione siano consentiti nella "zona E" (nella quale rientra questo Comune) nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile e nella misura massima di 14 ore giornaliere;

Considerato:

- che si è registrato negli ultimi giorni un considerevole abbassamento della temperatura;
- che le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni indicano il persistere di siffatte temperature minime giornaliere, tali da comportare condizioni disagiate per parte della giornata;
- che le suindicate condizioni di temperatura possono avere ripercussioni negative sulla salute delle persone;

Dato atto che sono pervenute numerose richieste da parte di cittadini singoli ed amministratori di condominio finalizzate a richiedere l'anticipo del termine di accensione degli impianti di riscaldamento e ravvisata l'esistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del presente provvedimento;

Considerato che risulta pertanto opportuno adottare un provvedimento che autorizzi la possibilità di accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per un massimo di n. 5 (cinque) ore giornaliere nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato D.P.R. n. 412/1993;

Sentita la G.C. ed acquisite il parere favorevole;

Visto il combinato disposto degli artt. 9 e 10 del citato D.P.R. 412/1993;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

AUTORIZZA

l'accensione anticipata facoltativa degli impianti termici su tutto il territorio comunale a far data dalla data odierna, in deroga rispetto ai periodi stagionali di riscaldamento previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 412/93, invitando la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde e comunque per un massimo di n. 5 (cinque) ore giornaliere.


Il tutto nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato D.P.R. n. 412/1993.

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Comune.

Stresa 9.10.2019

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini



COMUNE DI STRESA

N.

Affisso e pubblicato nei modi /di

Legge dal 10/10/2010 al 25/10/2010

Stresa, 10/10/2010

IL MESSO COMUNALE